

PRASSI OPERATIVE TRA SERVIZI
EDUCATIVI/SCOLASTICI, SERVIZIO
MINORI E FAMIGLIA E AUTORITÀ
GIUDIZIARIA A TUTELA DELLE BAMBINE
E DEI BAMBINI



INDICE

Premessa	3
1. Situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio e principi dell'intervento	4
2. Comunicazione, cosa osservare, cosa fare a chi e con quali strumenti segnalare	7
3. Le separazioni nel contesto scolastico ed educativo	10
4. Il quadro normativo di riferimento	10
Strumenti	14
A. Schema di relazione per gli insegnanti	14
B. Scheda di accesso al Servizio Minori e Famiglia III Polo	16
C. Modulo informativo per i genitori per i genitori degli alunni iscritti in merito al regolamento scolastico in caso di separazione/divorzio	17
D. Contatti	19
E. Scheda di sintesi dei servizi territoriali per le famiglie	26
F. Stralci normativi	29
Appendice	43
Bibliografia	50

Hanno partecipato alla realizzazione del presente Protocollo Scuola Sperimentale:

Giordana Mercuriali – *Dirigente Istituto Comprensivo "P. Frisi"*, Melegnano

Cristina Cuppi - *Dirigente Istituto Comprensivo "E. Curiel"*, Paullo

Laura Cusinato - *Dirigente Istituto Comprensivo "G. Dezza"*, Melegnano

Elisabetta Libralato - *Dirigente Istituto Comprensivo "La Margherita"*, Vizzolo Predabissi

Maria Sabrina Franceschini – *Assistente Sociale, Mediatore Familiare, Sociologa*,
Coordinatore Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo

Francesco D'Agui – *Coordinatore educatori*, Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo,
Coop. Il Melograno

Luca Ercoli – *Coordinatore Servizio "A Scuola Insieme"*, Coop. Libera Compagnia di
Arti&Mestieri Sociali

Alessandra Fornesi – *Avvocato del Foro di Milano specializzato in Diritto della Famiglia*

Claudia Ermetici – *Psicologa, Psicoterapeuta, referente "A Scuola Insieme"*, Coop. Libera
Compagnia di Arti&Mestieri Sociali

Premessa:

Il lavoro di costruzione di prassi condivise è iniziato nel 2016, come evoluzione di un percorso di confronto e riflessione tra gli Istituti Compresivi "P. Frisi" (Melegnano), "E. Curiel" (Paullo), "G. Dezza" (Melegnano), "La Margherita" (Vizzolo Predabissi) e il Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo iniziato nel 2010. L'obiettivo che il gruppo di lavoro si è posto è stato di promuovere alcune buone prassi e procedure efficaci per una sollecita individuazione, orientamento e presa in carico o segnalazione di situazioni che necessitino di azioni di garanzia dei diritti del soggetto minore di età¹.

Si fa riferimento in particolare ai **"quattro principi generali" delineati dalla Convenzione ONU per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC)** trasversali a tutti i diritti delle bambine e dei bambini:

- ✓ non discriminazione (art. 2);
- ✓ migliore interesse del minore (art. 3);
- ✓ diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6);
- ✓ partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12).

In particolare si ritiene utile sottolineare il diritto alla salute nel suo più ampio significato di benessere complessivo della persona, il diritto a vivere nella propria famiglia oltre al diritto all'istruzione, educazione e allo sviluppo delle proprie potenzialità in generale.

Il presente documento comprende anche una parte relativa ai diritti/ doveri dei genitori nella separazione, in particolare declinati rispetto al benessere del minore nella vita scolastica.

Il documento propone **indirizzi di principio e operativi oltre a strumenti interni** volti a facilitare una relazione proficua ed efficiente per i bambini e le bambine e per le loro famiglie che si trovino nel nostro territorio, costruendo una rete che metta in comune le risorse dei soggetti corresponsabili nella tutela dei diritti suddetti.

Nel corso degli incontri è emersa la necessità condivisa di esplicitare alcune questioni che influiscono oggettivamente sull'azione complessiva di tutela:

- le differenti finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- la diversità delle competenze e conoscenze professionali;
- la molteplicità dei diritti da tutelare sia per gli adulti che per i bambini e nella conseguente complessità delle azioni da porre in essere per assicurarne la tutela e l'esercizio;
- le complessità di coordinare le reciproche azioni proprio alla luce della diversità dei fini istituzionali.

Gli ambiti ove si è ritenuto necessario predisporre prassi operative maggiormente definite nei ruoli e nelle relative azioni sono:

1. comunicazione tra istituzioni scolastiche (compresi operatori dei servizi psicologici ed educativi) e operatori del Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo Melegnano nella gestione delle problematiche familiari e nell'individuazione dei casi che richiedono un lavoro congiunto;

¹ Qui e oltre si intendono per bambini e bambine i soggetti minori di età da 0 a 18 anni come da CRC adottata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 nonché dalla Convenzione di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003".

2. conoscenza e applicazione da parte degli operatori delle norme che disciplinano la denuncia di reato e gli obblighi e facoltà di segnalare disagi familiari più o meno gravi sino all'abbandono del minore;
3. modalità di comunicazione delle notizie di reato e delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e collaborazione con la stessa;
4. conoscenza adeguata delle norme di diritto sostanziali e processuali, penali e civili, che in generale informano e condizionano il lavoro degli operatori.

La modalità operativa scelta è la seguente:

1. attivazione di canali di comunicazione circolare tra gli operatori dei Settori coinvolti, le Procure della Repubblica, i Tribunali;
2. incontri periodici di coordinamento riflessione e condivisione tra Dirigenti Scolastici, Coordinatore Servizio Minori e Famiglia (SMF), Referente SMF per il Servizio Consulenza Accoglienza Prevenzione (CAP), Coordinatore Educativo SMF, Coordinatore A Scuola Insieme (ASI) per affrontare problematiche comuni, verificare l'operatività delle procedure, proporre soluzioni migliorative ecc.;
3. consulenza e supporto per gli operatori scolastici da parte del SMF.

1. Situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio e principi dell'intervento

Nel contesto sociale del nostro territorio, in questo momento storico caratterizzato da fragilità e impoverimento delle reti familiari, frequentemente si evidenziano e amplificano serie difficoltà della comunità adulta a rispondere alle situazioni di disagio di bambine e bambini; difficoltà legate a fattori e variabili di tipo materiale (problematiche abitative ed economiche), relazionale (connesse a fragilità fisiche, psichiche del singolo, del nucleo familiare, della rete di sostegno naturale), culturale e di progressiva precarizzazione dei modelli educativi di riferimento, cui si lega la crescente incertezza del mondo adulto nel fornire una base sicura e una visione ampia delle potenzialità di sviluppo delle bambine e dei bambini.

Obiettivo del presente documento è quello di costruire e rendere fruibile ai servizi educativi, scolastici, sociali, e ad altri soggetti responsabili un percorso condiviso di segnalazione reciproca di eventi problematici individuando:

- soggetti coinvolti;
- definizioni operative sintetiche e condivise di difficoltà, disagio e pregiudizio;
- contenuti, modalità e strumenti delle comunicazioni tra servizi e tra questi e la Magistratura competente.

Al fine di individuare percorsi di comunicazione tra i soggetti corresponsabili, distinguiamo sinteticamente le situazioni di difficoltà che coinvolgono i bambini in **tre macro categorie** che tengano conto di tre elementi congiuntamente, ovvero:

1. il “**danno**” riferito allo sviluppo del bambino;
2. il livello di “**consapevolezza e responsabilità genitoriale agita**” dagli adulti di riferimento (genitori o altri adulti conviventi significativi);
3. il “**coinvolgimento attivo del sistema dei servizi**”, cosicché la situazione sia maggiormente contestualizzabile per poter definire se, come e cosa segnalare ma soprattutto, chi è opportuno/obbligatorio coinvolgere.

In estrema sintesi occorre quindi mettere a fuoco, in ogni situazione, le tre variabili indicate e definire di fronte a quale delle tre **tipologie di situazioni** seguenti ci si trovi:

- I. **DIFFICOLTÀ** del soggetto minore in presenza di adulti e/o servizi (sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno) consapevoli e attivi nel ricercare e fornire i sostegni dovuti e/o possibili e i percorsi per affrontare o risolvere le difficoltà.

Il “**danno**” per il bambino in queste situazioni può essere o meno presente e più o meno direttamente espresso; può anche essere stabile (es. bambino con patologia e conseguente disabilità cronica), ma il sistema adulto se ne fa carico spontaneamente e con ogni risorsa possibile;

- II. **DISAGIO** del soggetto minore in presenza di **adulti temporaneamente o strutturalmente fragili**, solo parzialmente consapevoli o parzialmente attivi (adulti soli, isolati, genitori conflittuali, culturalmente disorientati o parzialmente/totalmente privi di mezzi o strumenti) nel ricercare percorsi mirati di analisi e di gestione del disagio del minore (più o meno espresso, sia direttamente che indirettamente dal soggetto minore).

Il “**danno**” per il bambino, in queste situazioni, è più o meno presente anche in rapporto alla propria naturale capacità di “**resilienza**”². Frequentemente il soggetto minore ha già sviluppato proprie strategie di adattamento, a volte efficaci, anche se a tratti richiede supporti e integrazioni alle proprie risorse, che vanno attivati in modo mirato dal sistema dei servizi sia per il bambino che per l’adulto fragile di riferimento;

- III. **SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO**, sospetto o conclamato, in presenza di adulti che consapevolmente o meno, non proteggono e quindi possono danneggiare (attivamente o passivamente) il soggetto minore con azioni, omissioni o interventi impropri (dalla violenza diretta alla reiterata conflittualità assistita, dalla grave e cronica trascuratezza alla ripetuta negazione di sintomi di malessere fisico, psichico, comportamentale etc.).

Il “**danno**” per il bambino, in queste situazioni, è più o meno nascosto e le strategie di reazione del minore sono mirate anche a coprire e *difendere* il proprio abusante/maltrattante o i segreti del nucleo familiare, vissuto come fragile, inaffidabile, ma non riconoscibile, dal minore vittima di tali situazioni, come responsabile o “colpevole”. In questi casi la mentalizzazione di percorsi così traumatici è bloccata, immatura, difensiva,

² In situazioni di difficoltà degli adulti e/o dei contesti di vita è noto che molti bambini sviluppano comunque le proprie capacità e competenze dette appunto effetti di “resilienza”, ovvero di resistenza a situazioni di stress che consentono loro di non riportare danni nel processo di sviluppo pur vivendo in situazioni anche estreme. Alcune capacità di base quali ad es. intelligenza, ironia, passioni e interessi propri, capacità di attivare reazioni affettive positive negli altri sono prognostiche di una buona resilienza.

proprio in relazione alle esperienze in essere.

L'attivazione dei servizi in queste situazioni consiste in primis nell'individuare il pregiudizio (o sospetto tale) provvedendo a inoltrare la segnalazione come previsto dalla legge. Contemporaneamente occorre farsi carico dei segnali diretti e indiretti di pregiudizio per attivare tutti i presidi previsti dal nostro sistema giuridico e giudiziario e tutti i presidi e interventi di tutela dovuti (dall'esecuzione dell'art.403 cc al collocamento in comunità o all'allontanamento del maltrattante etc.).

Non tutte queste situazioni hanno rilevanza tale da doversi produrre una segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie, e non tutte necessitano di interventi di specialisti o professionisti; tutte devono però alertare con differenti presidi, tempi e risorse dedicate il sistema scolastico, educativo e dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari affinché, con o senza il contributo attivo degli esercenti la responsabilità genitoriale (ove questi violino i diritti dei figli e quindi vengano limitati dall'Autorità Giudiziaria competente nelle loro responsabilità), si definisca, si nomini e quindi - eventualmente ove e se necessario - si fronteggi il malessere, ma soprattutto il danno riscontrato nel percorso di sviluppo del soggetto minore.

Tutti i bambini e le bambine e tutti gli adulti dei nuclei familiari (anche quelli maltrattanti) possono uscire da una di queste situazioni con un intenso lavoro su di sé e sul contesto relazionale e sociale di riferimento. Tale affermazione origina da studi e ricerche oltre che da intensa operatività ed esperienza italiana e internazionale³, che hanno individuato correlazioni significative tra l'efficacia degli interventi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e alcuni elementi del singolo progetto di intervento, non direttamente correlate all'entità del problema e del danno cosiddetto ma strettamente legate invece ai seguenti elementi:

- la costruzione di una **rete con una forte regia** per l'allineamento di varie azioni professionali e/o informali su obiettivi condivisi (sistema dei servizi sociali, sistema scolastico, sistema socio-sanitario, reti amicali e parentali allargate, vicinato etc.);
- la definizione di **tempi per ciascuna azione** e di una sequenza finita di attività con tempi entro cui restituire i risultati a tutti gli interessati;
- la ricerca costante di una reale e concreta **adesione al progetto del minore** ma soprattutto **della sua famiglia** d'origine coinvolta come protagonista più che come fruitore passivo/utente. In altri termini l'alleanza tra operatore e famiglia e tra operatore e minore è elemento anche prognostico, mai dato per acquisito ma da costruire e ricostruire continuamente;
- l'individuazione di **fattori protettivi** e non solo di fattori di rischio di ciascuna situazione persona, famiglia.

2. Comunicazione, cosa osservare, cosa fare a chi e con quali strumenti segnalare

³ S. Serbati, P. Milani, La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili, Carocci editore 2013 ma anche Crittenden P.M: Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio, Franco Angeli 1994.

Tenendo presente la suddivisione delle situazioni di **difficoltà, disagio e pregiudizio** tratteggiate al paragrafo I e l'**inquadramento giuridico** del successivo paragrafo, occorre ora definire in ciascuna situazione indicazioni operative:

- I. **Situazione di difficoltà:** in queste situazioni gli operatori scolastici e/o educativi sono chiamati solo ad accogliere eventuali fragilità del bambino/bambina e la scuola ad attrezzarsi perché l'ambiente sia fruibile anche a persone con disabilità o ritardi nello sviluppo, fisici, psichici, culturali, cercando sempre un'alleanza e una sinergia negli obiettivi di potenziamento delle competenze tra famiglia, scuola e rete dei servizi pubblici, privati e del privato sociale del territorio, a volte molto più ampia di quanto appaia all'istituzione educativa o sociale.
 - a. Non sono necessari strumenti specifici se non una buona conoscenza della struttura organizzativa sia dei servizi sanitari che sociali ed educativi e un tempo idoneo di connessione tra diversi servizi attivi.
 - b. **In linea generale è opportuno che i servizi educativi verifichino se il nucleo familiare, o parte dei suoi componenti, siano già in carico ai servizi sociali/sanitari affinché si possa concordare una strategia di intervento comune coordinando energie e risorse.**

- II. **Situazione di disagio:** in queste situazioni, alle fragilità della bambina o del bambino, si sommano le fragilità dei genitori o della rete familiare e sociale nel suo complesso. In base ai principi dell'intervento di aiuto alle persone, **il primo e più complesso passaggio per qualsiasi operatore che rilevi il problema, è il necessario coinvolgimento, rispettoso ma fermo, del genitore o degli adulti con responsabilità genitoriale nell'esame della situazione di difficoltà del proprio figlio/a.** L'obiettivo è arrivare a "nominare" e condividere (quantomeno parzialmente) perlomeno il riconoscimento dell'esistenza di un problema, un malessere del bambino/bambina, senza che l'adulto si senta immediatamente colpevole o carente, fragile o incapace, promuovendo quindi alleanza e sinergia per attivare ogni possibile strategia per far fronte al problema, anziché indurre fughe difensive.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto educativo o scolastico;
- coinvolgere ASI e, nei casi più delicati e complessi, il Dirigente Scolastico;
- confrontarsi coi genitori in coppia (o singolarmente se in presenza di conflittualità nella coppia) con l'eventuale supporto di ASI e/o del Dirigente Scolastico;
- fornire indicazioni pratiche e rassicurazioni sulle opportunità di utilizzo dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari o altri che possono supportare la situazione rilevata e sollecitare l'accesso e la richiesta di presa in carico;
- offrirsi di facilitare l'eventuale incontro con il Servizio Minori e Famiglia (ad es. inviare una mail al referente CAP SMF corredata dalla scheda di accesso e prendere appuntamento per il genitore ovviamente se questi è consenziente, oppure dare indicazioni alla famiglia affinché contatti direttamente il referente CAP SMF).

- verificare o far verificare alla Direzione della struttura didattica/educativa che le persone si siano effettivamente rivolte ai servizi rinforzandole positivamente, sostenere i tempi di attesa delle risposte di vari servizi;
- organizzare un fascicolo sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate nel contesto scolastico e nel rapporto del/della bambino/bambina con i genitori, i coetanei, gli altri adulti provvedendo al contempo ad aggiornarne il contenuto e curando la redazione di appositi verbali degli incontri svolti con i vari soggetti interessati;
- dedicare un tempo al raccordo stabile con i servizi attivati e con il genitore/i per valutare i progressi e le conseguenze degli interventi per il benessere del bambino/a;
- relazionare periodicamente il Dirigente Scolastico nei casi più delicati.

Primi Strumenti di tale situazione sono:

- conoscenza del territorio in cui la scuola è inserita e delle sue risorse formali e informali;
- conoscenza e contatto diretto e periodico con i principali servizi per i minori, la famiglia, la coppia e per adulti fragili di tipo sociale, sanitario e socio-sanitario, psichiatrico, neuropsichiatrico etc.;
- aggiornamento periodico con i servizi coinvolti.

III. **Situazioni di pregiudizio** sospetto o conclamato che necessitino di segnalazione alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni. Nel caso in cui i genitori non prestino il consenso alla collaborazione al progetto di aiuto pensato e proposto dai vari Servizi, mettendo in atto comportamenti di opposizione attiva o passiva, rendendo così impraticabile il lavoro di tutela, è necessaria la segnalazione del pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che deciderà se la segnalazione possa essere archiviata o debba dare origine ad un procedimento a Tutela ai sensi degli artt.330 ss o richiedere una Indagine Sociale ai Servizi.

All'interno delle situazioni di pregiudizio possono rientrare alcune situazioni che possano configurare anche elementi di reato perseguibile d'ufficio.⁴ Queste situazioni oltre ad avere segnali non sempre evidenti, possono essere contrassegnate da forti dubbi (a tratti vere e proprie resistenze inconsapevoli, inconscie) degli operatori, che rilevano malesseri e disagi dei bambini/e, ma non riescono a definire se si trovano in una situazione di obbligo di segnalazione o meno.

E' importante ricordare che l'operatore non deve avere la certezza che vi sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. In tal caso la segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario Penale se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il

⁴ In appendice un elenco dei principali reati perseguibili d'ufficio che possono essere portati all'attenzione degli operatori.

Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenni.

In tali casi è necessario coinvolgere senza indugio il Dirigente Scolastico redigendo una dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi adulti o da bambini, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito.

Il Dirigente Scolastico provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/denuncia all'autorità competente.

In tali situazioni il genitore o eventuali altre figure adulte interessate NON vanno informate poiché, trovandosi in presenza di una segnalazione di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria, informare il potenziale reo e/o i suoi familiari violerebbe il segreto istruttorio e potrebbe alterare il corso delle indagini pregiudicandone l'esito.

IN SINTESI:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto educativo, scolastico
- confrontarsi con il proprio Dirigente;
- stendere la relazione su quanto narrato dal minore, ascoltato, visto e rilevato nei suoi comportamenti concreti quotidiani e su quanto eventualmente riferito da altri soggetti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito;
- Il Dirigente provvederà all'invio della relazione e di tutte le informazioni necessarie (ivi comprese le informazioni riguardanti i dati anagrafici del nucleo familiare e di eventuali altre persone coinvolte) alle Autorità Giudiziarie competenti in copia al SMF ovvero adotterà le azioni che riterrà opportune anche in seguito alla consultazione con il SMF o gli altri enti interessati;
- in situazioni ove non si deve intervenire sull'urgenza non avendo evidenza della effettiva esistenza del reato e del rischio per il minore nel permanere presso i propri familiari si attende l'eventuale provvedimento della Magistratura; il SMF che riceve il provvedimento informa il Dirigente Scolastico che ha provveduto a segnalare la situazione e ne spiega i tempi e modi di esecuzione;
- Il SMF con o senza l'ausilio delle forze dell'ordine esegue gli eventuali provvedimenti a tutela dei minori e ne informa i genitori per quanto stabilito dal Giudice;
- la Magistratura ordinaria in sede penale adotta le misure a tutela delle vittime che ritiene necessarie.

Strumenti specifici di questo percorso sono un confronto in tempi brevissimi tra servizi coinvolti, la traccia di relazione (**vedi punto A degli Strumenti a pag 14**) di segnalazione e il suo percorso di

inoltre.

Gli strumenti di tutela del minore sono quelli propri del servizio sociale e dei servizi sanitari e socio sanitari responsabili di tutte le situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita e di abbandono e grave trascuratezza.

Fondamentale appare il mantenimento di una costante collaborazione tra tutte le Autorità e gli Enti coinvolti sino al termine del percorso di aiuto e dei percorsi giudiziari, civili e penali.

3. Le separazioni nel contesto scolastico ed educativo

Una trattazione particolare meritano le situazioni di separazione. Si inseriscono brevi cenni relativi alla materia al fine di poter fornire basilari informazioni che consentano al personale scolastico di impostare correttamente le relazioni con le famiglie. Si reputa opportuno segnalare alcune indicazioni per relazionarsi con le famiglie che attraversano questa fase di cambiamento, al fine di orientarle in senso collaborativo nell'interesse dei figli, evitando manipolazioni e triangolazioni:

- i colloqui con i genitori vanno svolti invitando entrambi e svolgendo il colloquio orientandolo solo ed esclusivamente sull'aspetto didattico, evitando il più possibile giudizi valutativi sullo stato psicologico del minore. In presenza di un disagio espresso, descrivere i fatti lasciando ai genitori le valutazioni. Se si presenta un solo genitore il colloquio si svolge con lo stesso e il genitore assente non potrà recuperarlo. Va precisato che il colloquio a scuola non è il luogo di accuse e recriminazioni reciproche ma dell'ascolto e della riflessione nell'interesse del figlio. Eventuali toni impropri devono essere restituiti e contenuti, eventualmente anche con la chiusura dell'incontro. Nelle situazioni in cui uno dei genitori è irraggiungibile, può essere valutata la partecipazione di eventuali nuovi compagni/compagne anche ai colloqui.

Durante i momenti assembleari va accolta però anche la presenza di eventuali nuovi compagni/compagne delegati/e dal genitore assente;

- i momenti dell'uscita o dell'ingresso o altri momenti informali non possono essere utilizzati per comunicazioni relative alla separazione o alla richiesta di giudizi o valutazioni relative al figlio nel rapporto con l'altro genitore. Gli insegnanti, in queste situazioni, devono restituire l'impossibilità per loro di rispondere, ma certamente l'utilità per i genitori di parlarsi direttamente anche attraverso percorsi strutturati con professionisti, evitando di coinvolgere i figli in modo strumentale. E' molto importante curare il linguaggio e non fare mai riferimento ad esperienze personali o esprimere giudizi valutativi di qualsiasi natura, che possono indurre il genitore, già preoccupato e sfiduciato, a sentirsi confermato nei propri timori verso l'altro, alimentando il conflitto. Bisogna riportare sempre il genitore a rivolgersi all'altro con fiducia in quanto condividono l'interesse per il figlio;

- La decisione relativa al cambio di scuola prevede il consenso di entrambi i genitori, a meno che un genitore abbia l'affido esclusivo o super esclusivo;

- E' importante ricordare (**vedi punto C a pag 17**) che le deleghe scolastiche sono un atto di ordinaria amministrazione e devono essere gestite in modo disgiunto dai genitori separati, ognuno per i suoi giorni di pertinenza. Ogni contestazione in merito va rimandata al Dirigente Scolastico.

Nei rapporti con i genitori in fase di separazione è utile prestare attenzione alla comunicazione e adottare le modalità sopra indicate. Queste famiglie infatti, per la delicata fase di transizione che attraversano, sono molto capaci di attivare l'interlocutore, che in piena buona fede può ritrovarsi però a rinforzare condotte disfunzionali e distruttive, poco utili ai figli.

Si precisa che il SMF ha avviato un lavoro specifico relativo alle separazioni, al fine di offrire alle famiglie del territorio adeguati supporti in questa delicata fase di cambiamento. Il Servizio attualmente organizza gratuitamente, nella fase sperimentale, Gruppi informativi per i genitori, Gruppi di parola per i figli di genitori separati e, attraverso il Servizio CAP, una prima fase di consulenza e orientamento.

A.S.S.E.MI. offre inoltre, attraverso l'intramoenia, a pagamento, percorsi di sostegno psicologico, psicoterapia e mediazione familiare (www.simef.net).

Si allega inoltre copia del Documento del Consiglio Nazionale Forense del novembre 2017 in merito alla ripartizione delle spese nella separazione, al fine di fornire elementi chiari da poter utilizzare eventualmente con i genitori in situazioni di criticità. Di seguito lo schema riassuntivo:

SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO	spese per tasce scolastiche (eccetto quelle universitarie)
	materiale scolastico di cancelleria
	mensa
	spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro)
	uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero
	prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile
	attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali)
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE , per le quali non è richiesta la previa concertazione	libri scolastici
	spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto , quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie	<p>Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere</p> <p>Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione.</p>

Di seguito alcuni concetti base da conoscere rispetto alla normativa vigente in tema di separazione:

3.1 Coppie coniugate e coppie di fatto: i Tribunali competenti

Sia le separazioni relative alle coppie coniugate sia quelle relative alle coppie di fatto, in presenza di figli, sono di competenza del Tribunale Ordinario competente per residenza del convenuto.

In caso di coppia coniugata l'iter è differente e si occupa anche dei rapporti tra coniugi: esita in una Sentenza.

In caso di coppia di fatto il procedimento si occupa solo dei rapporti genitori/figli: esita in un Decreto.

Se i genitori risultano coniugati ed è ancora pendente il giudizio separativo tra le parti, la competenza per eventuali interventi a favore dei minori è del Tribunale Ordinario. Anche per le coppie di fatto, a seguito della legge 219/12, nella pendenza del giudizio separativo, la competenza resta del Tribunale Ordinario per l'adozione di eventuali provvedimenti relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.

Se invece il giudizio separativo non è pendente resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni.

3.2 Affidamento condiviso

Cosa significa? Significa condivisione della responsabilità genitoriale, ma non necessariamente esercizio congiunto della stessa. È importante distinguere tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. L'esercizio disgiunto è possibile per tutte le scelte della vita quotidiana, che non incidono sul progetto educativo comune ai genitori. L'esercizio congiunto resta per le decisioni maggiormente rilevanti nella vita del figlio.

A partire dalla riforma che ha interessato nel 2006 il diritto di famiglia, il nostro ordinamento pone come regola generale in caso di separazione dei coniugi con prole quella dell'affidamento condiviso.

Al diritto alla bigenitorialità dei figli, infatti, viene oggi riconosciuto un rilievo preminente e l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale è considerato lo strumento migliore per garantire ai minori una crescita e un'educazione serene e adeguate.

L'affidamento condiviso, nella pratica, comporta che i figli, anche dopo la rottura del legame matrimoniale dei propri genitori, siano affidati sia alla madre che al padre e mantengano con entrambi dei rapporti equilibrati e significativi.

A stabilirlo, più in particolare, è l'articolo 337-ter del codice civile, il quale al primo comma sancisce che *"il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"*.

3.3 Il diritto di visita

Proprio in ciò risiede il diritto di visita: nel diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli, al quale fa da specchio il diritto di questi ultimi di continuare a mantenere dei rapporti significativi con il primo.

A tal fine vengono generalmente stabiliti sia i giorni, che le ore, che gli eventuali periodi di tempo prolungati che i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario.

3.4 Il diritto di visita dei nonni

A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo numero 154/2013, anche i nonni hanno un diritto rispetto ai nipoti, che, seppure non può essere paragonato al vero e proprio diritto di visita, conosce una tutela effettiva nel nostro ordinamento.

Tale provvedimento ha infatti modificato l'articolo 317-bis del codice civile, il quale regola i rapporti dei nipoti con gli ascendenti sancendo che anche i nonni hanno il diritto di mantenere con i minori dei rapporti significativi.

A presidio di tale diritto, poi, il predetto articolo afferma che se esso è impedito è possibile ricorrere al giudice di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti che, nell'esclusivo interesse del minore, risultino i più idonei.

STRUMENTI

A. Schema di relazione per gli insegnanti (da utilizzare come traccia non come modulo da compilare)

N.B. E' IMPORTANTE INFORMARE LA FAMIGLIA della relazione/segnalazione TALE INFORMAZIONE VA INSERITA NELLA RELAZIONE (tranne nei casi di reato procedibile d'ufficio)

Indice per la relazione di segnalazione al Servizio Minori o all'Autorità Giudiziaria
(Utilizzare la carta intestata dell'Istituto Scolastico)

1. OGGETTO:

Nome e cognome del minore	
Classe	
Istituto Scolastico	
Data e comune di nascita	
Comune di residenza	

Specificare se si tratta di:

RELAZIONE: in caso di disagio espresso dal minore e richiesta di collaborazione/consulenza al Servizio Minori prodromica ad un'eventuale segnalazione

SEGNALAZIONE: in caso di dubbi in merito agli elementi di pregiudizio, quesiti, necessità di incarichi diversi per approfondimenti ove non si sia raggiunta ancora sufficiente chiarezza, ma si ritenga dovuta la segnalazione stessa;

SEGNALAZIONE URGENTE: in caso di elementi di pregiudizio già dettagliabili, evidenti e documentati, riportati nella relazione stessa;

2. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:

Specificare le informazioni relative alla famiglia e altre persone significative conviventi e non conviventi. Segnalare se i familiari non sono conviventi; Inserire tutte le informazioni in possesso della Scuola e i recapiti telefonici della famiglia.

<i>Padre</i>	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Occupazione	
Convivente (si/no)	
Numero di telefono	

<i>Madre</i>	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Occupazione	
Convivente (si/no)	
Numero di telefono	

<i>Fratello/Sorella 1</i>	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Occupazione	
Convivente (si/no)	
Numero di telefono	

<i>Fratello/Sorella 2</i>	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Occupazione	
Convivente (si/no)	
Numero di telefono	

<i>Altre persone significative</i>	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Occupazione	
Convivente (si/no)	
Numero di telefono	

3. **QUADRO FAMILIARE:** sintetizzare elementi principali già conosciuti a scuola dall'operatore **SENZA INDAGINE ALCUNA** (ad es. genitori separati, nucleo mono genitore, presenza o meno di adulti o minori fragili per disabilità, recente immigrazione, altro già noto e da loro riportato.)
4. **IL MINORE (o i minori se più di uno):** descrivere le caratteristiche del bambino/a, l'andamento scolastico e le presenze, i problemi, le risorse e le competenze personali osservate a scuola.
5. **FATTI/COMPORAMENTI:** riportare dettagliatamente quanto osservato, ascoltato e riferito dai bambini, da terzi adulti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito e senza effettuare alcuna forma di indagine.
6. **Indicazione del nome dell'insegnante: NOME PER ESTESO LEGGIBILE – FIRMA - RECAPITI ISTITUZIONALI DEL SEGNALANTE**

B. Scheda di accesso al Servizio Minori e Famiglia III Polo

CAP = Consulenza Accoglienza Prevenzione

OPERATORE CHE HA RICEVUTO LA RICHIESTA (riservato SMF): _____

COMUNE DI RESIDENZA DEL MINORE: _____

DATA: _____

SCHEDA DI ACCESSO SMF

NOME OPERATORE INVIANTE: _____

Numero di telefono _____ mail _____

MADRE _____

Numero di telefono _____ mail _____

PADRE _____

Numero di telefono _____ mail _____

MINORE/I _____ data di nascita ___/___/___

MINORE/I _____ data di nascita ___/___/___

MINORE/I _____ data di nascita ___/___/___

Scuola frequentata - classe - insegnanti di riferimento

MOTIVO DELLA RICHIESTA _____

C. Modulo informativo per i genitori degli alunni iscritti in merito al regolamento scolastico in caso di separazione/divorzio

Istituto Comprensivo _____
Scuola _____

Il presente documento intende ricordare alle famiglie le responsabilità genitoriali che si esprimono in ambito scolastico con particolare riferimento al caso di famiglie separate e/o divorziate, e che l'Istituto Scolastico intende promuovere e garantire:

1. è onere di ciascun genitore, in caso di instaurazione dinnanzi al Tribunale competente dei procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, nonché di ulteriori procedimenti per l'affidamento dei figli minori, siano essi consensuali o giudiziari, di darne tempestivamente notizia all'Istituto Scolastico, precisando altresì le modalità di visita e i periodi di spettanza di ciascun genitore, relativamente a ciascun anno scolastico, così come previsti dal provvedimento emesso dal Tribunale che deve essere consegnato in copia al Dirigente Scolastico;

2. i genitori devono indicare all'Istituto Scolastico la propria residenza e/o dimora, nonché quella del minore, e rilasciare i propri recapiti telefonici; ciascun genitore è tenuto, altresì, a dichiarare sotto la propria responsabilità, di non conoscere più, o di non aver mai conosciuto, la residenza o la dimora dell'altro genitore, qualora quest'ultimo ometta di fornire tali informazioni o si renda, per qualunque motivo, irreperibile;

3. è responsabilità del genitore che riceve comunicazioni dalla scuola e che visiona gli avvisi scolastici consegnati all'alunno informare tempestivamente l'altro genitore. L'Istituto Scolastico non è responsabile di raggiungere disgiuntamente i genitori per consegnare gli avvisi/ le comunicazioni;

4. le deleghe per il ritiro dall'Istituto Scolastico degli alunni da parte di soggetti diversi dai genitori sono ricomprese fra le questioni di ordinaria amministrazione di cui all'art.337ter cod. civ. e, pertanto, ciascun genitore è tenuto ad indicare, per iscritto, all'inizio di ogni anno scolastico, i nominativi di coloro che si occuperanno del prelievo del figlio/a, nei propri periodi di spettanza, senza richiedere preventivamente il consenso dell'altro genitore. E' possibile autorizzare la partecipazione di un terzo ai momenti assembleari previsti dal calendario scolastico nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa da almeno uno dei genitori, sotto la propria responsabilità.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, ai sensi della Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 - art. 19 bis - commi 1 e 2 -, i genitori sono tenuti ad esprimersi attraverso la firma congiunta in merito alla decisione di permettere al figlio l'uscita autonoma dall'Istituto Scolastico al termine delle lezioni;

5. i genitori si impegnano a partecipare congiuntamente ai colloqui scolastici con gli insegnanti previsti nel corso dell'anno scolastico, nonché ulteriori eventuali incontri genitori-insegnanti richiesti dall'Istituto Scolastico;

Nel caso in cui un genitore rifiuti di partecipare ad uno dei suddetti colloqui, ovvero non si presenti il giorno dell'appuntamento, in assenza di giustificati motivi, non potrà richiedere e ottenere alcun

ulteriore incontro disgiunto con gli insegnanti.

Il personale scolastico non è autorizzato a ricevere alcun terzo durante i colloqui scolastici;

6. in caso di gite didattiche programmate dall'Istituto nel corso dell'anno scolastico, è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori ai fini della partecipazione del singolo alunno, ad eccezione di quelle che non prevedono alcun pernottamento e si svolgono nell'arco di un'unica giornata, relativamente alle quali è sufficiente l'autorizzazione di un solo genitore;

7. i corsi di recupero ed eventuali ulteriori attività organizzate presso l'Istituto Scolastico (corsi di teatro, prove per recite scolastiche, corsi di musica, pre-scuola e dopo-scuola, ecc...) necessitano dell'autorizzazione di entrambi i genitori ai fini della suddivisione della spesa. Ogni genitore potrà decidere la partecipazione autonomamente per le attività gratuite o le cui spese saranno sostenute direttamente dallo stesso nei giorni di sua pertinenza;

8. in caso di malattia dell'alunno nel corso delle ore scolastiche, o di altra urgente situazione che richieda l'intervento di almeno uno dei genitori, gli insegnanti hanno l'onere di contattare preventivamente il genitore presso il quale il minore è collocato e, solo in caso di irreperibilità o impossibilità di intervento tempestivo di quest'ultimo, possono altresì contattare l'altro genitore.

LUOGO, DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL GENITORE

Io sottoscritto/a _____, genitore dell'alunno/a _____ iscritto alla sezione _____,

DICHIARO

di aver preso visione del contenuto del regolamento scolastico sopra riportato consapevole che corrisponde ai doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di accettarne in toto le condizioni e di attenermi al rispetto dello stesso.

LUOGO, DATA

FIRMA DEL GENITORE

D. Contatti

Il sistema scolastico ed educativo - sedi e indirizzi

RECAPITI ISTITUTO COMPRENSIVO "P. FRISI" - MELEGNANO

Dirigente scolastico	GIORDANA MERCURIALI	02 9832 887	miic89700n@istruzione.it
----------------------	---------------------	-------------	--------------------------

	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL
SEGRETERIA	via Giardino, 69 MELEGNANO	02 9832 887	miic89700n@istruzione.it
Scuola secondaria Melegnano	via Giardino, 69 MELEGNANO	02 9832 887	miic89700n@istruzione.it
Scuola secondaria Cerro al Lambro	Viale Marcolini, 6 CERRO AL LAMBRO	02 9839288	miic89700n@istruzione.it
Scuola primaria Melegnano	Via Lazio, MELEGNANO	02 9834704	miic89700n@istruzione.it
Scuola primaria Riozzo di Cerro al Lambro	Via IV Novembre, RIOZZO DI CERRO AL LAMBRO	02 9833300	miic89700n@istruzione.it
Scuola primaria Carpiano	Via Europa, CARPIANO	02 9833810	miic89700n@istruzione.it
Scuola infanzia Carpiano	Via Montessori, CARPIANO	02 9815074	miic89700n@istruzione.it

RECAPITI ISTITUTO COMPRENSIVO "E. CURIEL" - PAULLO

Dirigente scolastico	CRISTINA CUPPI	02 90634805	cristina.cuppi@istruzione.it
----------------------	----------------	-------------	------------------------------

	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL
SEGRETERIA	Via Fleming, 11 PAULLO	02 90634805	miic8a200n@istruzione.it
Scuola media "E. Curiel" Paullo	Via Fleming, 11 PAULLO	02 90634805	miic8a200n@istruzione.it
Scuola primaria "G. Mazzini" Paullo	Via Fleming, 11 PAULLO	02 90634805	miic8a200n@istruzione.it
Scuola primaria "A. Negri" Paullo	Via Vigorelli, PAULLO	02 9064442	miic8a200n@istruzione.it
Scuola infanzia "G. Rodari" Paullo	Via Volta, PAULLO	02 90639996	miic8a200n@istruzione.it

**RECAPITI ISTITUTO COMPRENSIVO "DELLA MARGHERITA" - VIZZOLO
PREDABISSI**

Dirigente scolastico	LIBRALATO ELISABETTA	Telefono 029832961	Mail dsicmargherita@gmail.com
----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------

	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL
SEGRETERIA IC "DELLA MARGHERITA"	Via G. Verdi, 3 VIZZOLO PREDABISSI	029832961	miic8A300D@istruzione.it
Scuola dell'infanzia "G. Rodari" Colturano	Via Municipio, 1 COLTURANO	0298170200	miic8A300D@istruzione.it
Scuola dell'infanzia "Il Giardino della Margherita" Dresano	Via dei Giardini, 22 DRESANO	029818643	miic8A300D@istruzione.it
Scuola dell'infanzia "Arcobaleno" San Zenone al Lambro	P.zza Aldo Moro, 2 SAN ZENONE AL LAMBRO	0298870423	miic8A300D@istruzione.it
Scuola dell'infanzia "G. Rodari" Vizzolo Predabissi	Via Melegnano, VIZZOLO PREDABISSI	029837332	miic8A300D@istruzione.it
Scuola primaria "A. Manzoni" Colturano	Piazza Municipio, 1 COLTURANO	0298170123	miic8A300D@istruzione.it
Scuola primaria "Giovanni XXII" Dresano	Via Giovanni XXIII, DRESANO	029818003	miic8A300D@istruzione.it
Scuola primaria "G. Rodari" San Zenone al Lambro	Via Visconti, 2 SAN ZENONE AL LAMBRO	0298870177	miic8A300D@istruzione.it
Scuola primaria "G. Carducci" Vizzolo Predabissi	Via G. Verdi, 1 VIZZOLO PREDABISSI	029834025	miic8A300D@istruzione.it
Scuola secondaria di I grado "Don Milani" Dresano	Via dei Giardini, 22 DRESANO	0298170272	miic8A300D@istruzione.it
Scuola secondaria di I grado "Eugenio Curiel" Vizzolo Predabissi	Via G. Verdi, 3 VIZZOLO PREDABISSI	029832961	miic8A300D@istruzione.it

RECAPITI ISTITUTO COMPRENSIVO "G. DEZZA" – MELEGNANO

Dirigente scolastico	CUSINATO LAURA	Telefono 029834091	Mail dirigente@istitutodezza.gov.it
----------------------	----------------	-----------------------	--

	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL
SEGRETERIA IC "G.DEZZA"	Via Cadorna, 23 MELEGNANO	028834091	miic89800d@istruzione.it
Scuola dell'infanzia "R. Cesaris" Melegnano	Via Pasolini, MELEGNANO	02 98230588	miic89800d@istruzione.it
Scuola dell'infanzia "L'aquilone" Melegnano	Via Campania, 15 MELEGNANO	02 9838473	miic89800d@istruzione.it
Scuola primaria "G.Dezza", Melegnano	Via Cadorna, 23 MELEGNANO	028834091	miic89800d@istruzione.it
Scuola secondaria di I grado "I.Calvino", Melegnano	Via Giardino, 69 MELEGNANO	0298231255	miic89800d@istruzione.it

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA TERZO POLO – MELEGNANO

COGNOME E NOME	ENTE/COOPERATIVA	RUOLO	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL
FRANCESCHINI MARIA SABRINA	ASSEMI	Coordinatore Servizio Minori e Famiglia III Polo	0236762521	franceschini.terzopolo@assemi.it
ODELLI SARA	ASSEMI	Assistente Sociale Referente C.A.P.	0236762520	odelli.terzopolo@assemi.it
URSO ANITA	ASSEMI	Assistente Sociale	0236762521	urso.terzopolo@assemi.it
ILARIA CISBANI	ASSEMI	Assistente Sociale	0236762523	cisbani.terzopolo@assemi.it
ZOFFOLI BENEDETTA	ASSEMI	Assistente Sociale	0236762522	zoffoli.terzopolo@assemi.it
CALEMME FEDERICO ELIO	ASSEMI	Psicologo	0236762528	calemme.terzopolo@assemi.it
SOLAZZI CINZIA	ASSEMI	Psicologa	0236762523	solazzi.terzopolo@assemi.it
POSA EMANUELA	ASSEMI	Psicologa	0236762529	posa.terzopolo@assemi.it
LUISELLA MATTIACE	Coop. Il Melograno	Coordinatore Educatori		luisella.mattiace@cbm-milano.it
ZUCCA ZAIRA	Coop. Il Melograno	Educatore	0236762526	educatori.terzopolo@ilmelogranonet.it

SERVIZIO "A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE" CONSULENTI

CONSULENTE	SCUOLA	NUMERO	MAIL
Carboni Raimondo	Carpiano infanzia	3392800352	raimondo.carboni@artiemestierisociali.org
	Carpiano primaria		
	Dresano primaria		
	Dresano secondaria (docenti e genitori)		
	San Zenone Infanzia		
	San Zenone primaria		
Corradetti Marisa	Vizzolo infanzia	3312826216	corradetti.marisa@libero.it
	Vizzolo primaria		
	Dresano infanzia		
	Infanzia Colturano		
	Primaria Colturano		
Corticelli Alessia	Infanzia Cesaris	3335089044	alessia.corticelli@artiemestierisociali.org
	Vizzolo secondaria		
	Frisi secondaria		
	Cavalcanti secondaria		
Ferrari Cecilia	Dresano secondaria (ragazzi)	3398692696	cecilia.ferrari@artiemestierisociali.org
	Calvino secondaria		
	Cerro secondaria		
	Infanzia Campania		
Bracchi Francesca	Don Milani secondaria	3931667083	areascuole@fondazionesomaschi.it
	Primaria via Lazio		
	Primaria Riozzo		
Orlandi Alessandra	Fermi secondaria	3484790909	areascuole@fondazionesomaschi.it

COORDINAMENTO

Ercoli Luca	coordinatore	3311904828	luca.ercoli@artiemestierisociali.org
Alessia Corticelli	Referente consulenti e sportelli	3335089044	alessia.corticelli@artiemestierisociali.org
Comoletti Giulia	Referente educatori e laboratori	3460359991	areascuole@fondazionesomaschi.it

E. Scheda di sintesi dei servizi territoriali per le famiglie

Di seguito verranno presentati il Servizio Minori e Famiglia competente territorialmente (Terzo Polo) e il progetto A Scuola Insieme (ASI) di psicologia scolastica che, nell'ambito della mission istituzionale, hanno collaborato alla stesura del seguente documento.

1. Il Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo

Il Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo dell'Azienda Sociale Sud Est Milano, esercita dal 2009 sul comprensorio comunale di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano Melegnano, San Zenone al Lambro, e Vizzolo Predabissi. Da gennaio 2018 si è aggiunto ai Comuni del terzo polo anche Paullo.

Il Servizio Minori e Famiglia svolge diverse funzioni a favore del territorio di riferimento:

- mira a prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio relazionale o di danno ai bambini e ai ragazzi; li tutela e protegge nelle situazioni di rischio e/o di pregiudizio;
- sostiene ed accompagna le famiglie in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale;
- in caso di grave pregiudizio o di rischio ai danni di un minore, il servizio collabora con l'Autorità Giudiziaria competente per promuovere il più rapidamente possibile soluzioni di protezione;
- su mandato dell'Autorità Giudiziaria il Servizio svolge attività di valutazione, indagine, diagnosi, sostegno e controllo di fronte a situazioni di rischio per i bambini coinvolti.

Il servizio opera con le famiglie attraverso incontri e colloqui professionali, offre consulenza ai servizi del territorio, esprime progetti di intervento specifico per ogni singola famiglia.

Il Servizio si attiva su richiesta dei cittadini, su indicazione del Segretariato Sociale, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o su segnalazione da parte delle varie Agenzie del territorio.

I primi colloqui o le segnalazioni vengono gestite attraverso l'Ufficio CAP.

1.2 Il CAP: Ufficio di Consulenza Accoglienza e Prevenzione

Istituito da gennaio 2016, si occupa della gestione degli accessi al Servizio Minori e Famiglia. Sono previsti massimo 3 colloqui, con possibilità di 2 incontri di rete e 3 colloqui per ogni genitore nelle separazioni conflittuali. Il percorso può terminare dopo questa fase, oppure proseguire attraverso una presa in carico successiva di altri operatori. Questa prima fase prevede, di norma, l'intervento di un solo operatore Assistente Sociale. Da anni si è consolidata la collaborazione con gli operatori di ASI in questa prima fase di accesso attraverso la scuola.

Indirizzare le comunicazioni a Dr.ssa Turco e Dr.ssa Franceschini ai seguenti indirizzi email: turco.terzopolo@assemi.it – franceschini.terzopolo@assemi.it

1.3 Gruppi di parola per figli di genitori separati

Il Gruppo di parola (GdP) è una forma d'intervento breve, che ha lo scopo di accompagnare i bambini e le loro famiglie durante la riorganizzazione della vita quotidiana a seguito della separazione o del divorzio. E' una delle attività del Servizio Minori e Famiglia.

Che cos'è:

Il GdP è rivolto a bambini di 6-11 anni i cui genitori sono separati o divorziati. Esso rappresenta un luogo di scambio e di sostegno tra pari, per un massimo di 6 partecipanti della stessa fascia di età, che consente di:

- esprimere sentimenti, paure, dubbi e speranze attraverso la parola, il disegno, la scrittura e il gioco di ruolo;
- avere delle informazioni e porre delle domande;
- scoprire nuovi modi per dialogare con i genitori e per affrontare la riorganizzazione familiare;
- trattare tutto questo in un ambiente accogliente, per un tempo prefissato e con l'aiuto di professionisti appositamente formati.

Entrambi i genitori devono dare il proprio consenso alla partecipazione dei figli.

Come si svolge:

Il GdP si articola in quattro incontri della durata di due ore ciascuno, gestiti da due conduttrici. In particolare, nel quarto e ultimo incontro, la parte conclusiva (seconda ora) è dedicata anche ai genitori per un momento di scambio con i figli e con le conduttrici del gruppo.

Prima dell'avvio del percorso, tutti i genitori sono invitati ad un incontro di presentazione del GdP, della durata di un'ora circa. Lo scopo è quello di favorire una reciproca conoscenza e una chiara informazione sul percorso che verrà intrapreso.

Alla fine dei vari incontri, i genitori possono chiedere un ulteriore colloquio di approfondimento in merito alla qualità di partecipazione al gruppo da parte del figlio. Viene garantita la riservatezza rispetto ai contenuti emersi nel percorso.

2. Progetto A Scuola Insieme

Il servizio ASI è attivo sul territorio del Terzo Polo presso l'IC della Margherita, l'IC Frisi e l'IC Dezza. Il Servizio opera nella scuola ed attraverso differenti dispositivi educativi e consulenziali persegue l'aumento dei principali fattori di protezione ambientali della scuola, della famiglia ed individuali dei minori e la riduzione dei principali fattori di rischio (Botwin G. J. 1999). Il modello proposto prevede che ogni sistema educativo (ad es. la scuola) lavori per migliorare l'equilibrio all'interno del proprio dominio di azione (Salomone 2005) e per meglio dialogare con gli altri sistemi socio educativi naturali (ad es. la famiglia) e professionali (ad es. la Neuropsichiatria Infantile, il Servizio Minori e Famiglia).

Nello specifico le attività proposte riguardano: sportello di consulenza psicologica individuale agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, consulenza psicopedagogica ai genitori, consulenza psicopedagogica individuale e di gruppo ai docenti, attività laboratoriale nelle classi della scuola primaria di primo grado e nella scuola secondaria di primo grado (su affettività, sessualità, dipendenze, bullismo e cyberbullismo, dinamiche di gruppo, social network), formazione ai docenti (metodologie didattiche e stili educativi).

Peculiarità del servizio consiste nel costante lavoro in rete con gli altri servizi territoriali; con il Servizio Minori e Famiglia del Terzo Polo, in particolare, è ormai costante e consolidata una prassi di collaborazione e confronto indispensabile per la gestione della casistica afferente agli sportelli attivi nei comuni dell'area del melegnanese. I contatti tra ASI e Servizio Minori avvengono periodicamente attraverso momenti di confronto e aggiornamento tra la dott.ssa Ermetici e la dott.ssa Franceschini tramite lo sportello CAP. Per la gestione di situazioni urgenti e impreviste è possibile contattare direttamente il coordinatore del servizio, dott. Ercoli, o i singoli operatori a seconda delle scuole su cui sono attivi.

F. Stralci normativi:

La presente rassegna di articoli riporta i più significativi provvedimenti legislativi internazionali e nazionali, con riferimento agli articoli che nel loro lavoro gli operatori potranno maggiormente avere il bisogno di consultare. Non deve essere considerata esaustiva.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 1950 (ratificata in Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848)

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Convenzione di New York, 1989 (ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176)

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. (...)

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Convenzione di Strasburgo, 1996 (ratificata in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77)

Articolo 3

(Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti)

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'Autorità Giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

(Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5

(Altri possibili diritti azionabili)

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria, in particolare:

a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;

c) il diritto di designare il proprio rappresentante;

d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

Costituzione

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articoli del Codice Civile

Articolo 147

(Doveri verso i figli)

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis

Articolo 315-bis

(Diritti e doveri del figlio)

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Articolo 316

(Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (omissis) Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Articolo 330

(Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Articolo 332

(Reintegrazione nella responsabilità genitoriale)

Il giudice [disp. att. 38, 51] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Articolo 333

(Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. 38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.].

Articolo 336

(Procedimento)

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del Pubblico Ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il Pubblico Ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Articolo 403

(Intervento della pubblica autorità in favore dei minori)

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di

provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Articoli del Codice Penale

Articolo 120

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Articolo 121

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Articolo 361

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Articolo 362

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a 103 euro.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo 571

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 572

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di

educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Articolo 574

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Articolo 574 bis

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Articolo 600-bis

(Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Articolo 600-ter (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri,

anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 609-bis.

(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater.

(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies.

(Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies.

(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-decies

(Comunicazione al Tribunale per i minorenni). [Errore del legislatore: deve intendersi Procura presso lo stesso Tribunale, N.d.r.]

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600- quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'Autorità Giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo 609-undecies.

(Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 612-bis.

(Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 361

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a centotre euro.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articoli del Codice Procedura Penale

Articolo 77

(Capacità processuale della parte civile)

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il Pubblico Ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. (omissis)

Articolo 90-bis

(Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel

corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- j) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- k) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- l) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Articolo 331

(Denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero.

Articolo 332

(Contenuto della denuncia)

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito [61], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

Articolo 334

(Referto)

Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico Ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il

luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Articolo 338

(Curatore speciale per la querela)

Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale (1), il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Pubblico Ministero.

La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

Legge del 4.5.1983 n. 184 in tema di affidamento e dichiarazione dello stato di adottabilità e successive modificazioni (L. 149/2001 e 173/2015)

Articolo 1

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Articolo 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di

assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo 9

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'ineidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

DGR 7/20100 del 23.12.2004: "Linee guida per la presa in carico dei minori vittima di violenza"

1. Quadro di riferimento

1.1 Definizione, tipologia e caratteristiche del fenomeno

→ Tenendo presente che la violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai separate o scindibili, le principali forme sono:

Trascuratezza: s'intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Maltrattamento psicologico o abuso emozionale: si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Maltrattamento fisico: ci si riferisce alla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

Abuso sessuale: si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pornografia.

Violenza assistita: si intende il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento, compresi gli atti di degradazione volontaria, affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

2.2.5 Protezione

(Competenze dei comuni)

→ Nelle situazioni documentate di pregiudizio dei minori vengono attuati provvedimenti urgenti di tutela giuridica, a cui, a volte, può accompagnarsi un iter penale nei confronti del presunto maltrattante e/o abusante. I provvedimenti di tutela possono essere adottati dalla Pubblica Amministrazione ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento al primo tipo di provvedimenti, viene in rilievo il potere della "pubblica autorità [.....] di collocare il minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione" (art. 403 c.c.).

Tale potere, infatti, è esercitabile sia dalla Pubblica Amministrazione, generalmente l'ente territoriale competente per la tutela dei minori, sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

→ L'ampia facoltà concessa dalla legge al Tribunale per i Minorenni nell'adozione di "ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore", può comportare, così come nei casi del provvedimento urgente adottato dell'ente locale territoriale e del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il TM, l'allontanamento del minore dalla propria abitazione e l'affidamento ad un'altra famiglia ovvero ad una struttura d'accoglienza.

→ La protezione del minore deve essere garantita anche all'interno delle procedure giudiziarie. Nel caso del procedimento penale diretto ad accertare la responsabilità dell'autore del reato, al minore deve essere garantita una rappresentanza processuale che ne curi gli interessi, un'adeguata protezione e l'assistenza affettiva e psicologica durante l'intera durata del procedimento (quest'ultima effettuata dall'ASL).

2.2.6 Valutazione

(Competenze delle ASL)

Per valutazione si intende l'insieme delle diverse operazioni diagnostiche e prognostiche che concorrono ad accertare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minore e a definire il quadro socio-sanitario ed educativo del minore, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive.

Di tale valutazione si avvale anche l'Autorità Giudiziaria, qualora necessario.

Un intervento tempestivo attuato dalla rete integrata dei servizi (comunità di accoglimento, servizio di tutela, servizio di valutazione psicologica del minore e della famiglia, ecc.), volta a definire le prospettive diagnostiche-prognostiche, appare fortemente opportuno poiché consente di affrontare precocemente la crisi, di proporre in tempi brevi un programma di intervento, di avviare positivi cambiamenti da subito.

2.2.7 Trattamento terapeutico e sostegno

→ Se l'esito della valutazione prevede un programma riabilitativo e/o terapeutico del minore e della famiglia, gli interventi coordinati dei diversi servizi interessati, provvederanno alla promozione di azioni riparative a tutti i livelli previsti dal modello ecologico. Dovranno assumere particolare rilievo le azioni mirate:

- all'elaborazione delle dinamiche personali e relazionali distorte dall'abuso (per il minore e, se recuperabili, per i suoi familiari);
- a garantire un'esperienza quotidiana capace di proporre modelli di pensiero e di comportamento alternativi e riparativi rispetto a quelli connessi dall'abuso (ove possibile nella famiglia d'origine o in caso contrario in altri ambiti di vita);
- ad evitare occasioni di riattivazione traumatica o di vittimizzazione secondaria.

Particolare attenzione andrà in tal senso dedicata alla protezione del minore nei percorsi giudiziari (v.2.2.4).

2.3.3 Valutazione e trattamento

Per raggiungere gli obiettivi specificati ai precedenti punti 2.2.6 e 2.2.7, l'ente territorialmente competente per la tutela dei minori individuerà per ciascun minore un servizio accreditato per competenze specialistiche. Tale servizio sarà incaricato di costruire un progetto di valutazione e trattamento con alta coerenza interna, tenuto conto delle specificità cliniche.

Elenco dei reati con procedibilità d'ufficio:

- atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.);
- abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- lesioni personali dalle quali derivi una malattia nel corpo o nella mente avente durata superiore ai 20 giorni (art. 582 comma 1, sono esclusi i casi di cui a comma 2);
- sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.), se grave o fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.;
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quarter c.p.) se ricorrono le condizioni di cui all'art. 609-septies comma 4 c.p.;
- se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente,

dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma;

- procurato aborto (artt. 17 e 18 L. 194/78);
- detenzione o spaccio di stupefacenti (artt. 73 e ss dpr 309/1990).

APPENDICE

Ripartizione delle competenze sociosanitarie in ambito minorile

Riferimenti del DPCM 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie"

Area	Prestazioni-Funzioni	Fonte legislativa	Criteri di finanziamento (% di attribuzione della spesa)
Materno infantile	1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative.	<u>L. 29 luglio 1975, n. 405</u>	100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
	2. Attività assistenziali inerenti all'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche.	<u>L. 22 maggio 1978, n. 194</u>	100% a carico del SSN
	3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni	<i>Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali</i>	100% a carico del SSN le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie.
	Interventi di sostegno per situazione di disagio di disadattamento o di devianza.	<u>L. 28 agosto 1997, n. 285</u> <i>Leggi regionali</i>	100% a carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia.
	Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi.		100% a carico dei Comuni l'accoglienza in comunità educative o familiari
	4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi.	<u>L. 15 febbraio 1996, n. 66</u> <u>L. 3 agosto 1998, n. 269</u> <u>D.M. 24 aprile 2000:</u> <u>P.O. Materno Infantile</u>	100% a carico del SSN

6.3 La scuola

In un contesto sociale come quello odierno, in continua evoluzione, l'istituzione scolastica rappresenta un osservatorio privilegiato, riveste un ruolo delicato e di "frontiera" nell'accoglienza delle necessità e delle problematiche dei minori ed ha un ruolo determinante nella loro prevenzione. La scuola infatti è il luogo educativo di apprendimento, in cui si cresce e si socializza ed è l'unica istituzione che incontra tutti i minori e nella quale vi rimangono per parecchie ore al giorno e per diversi anni nei loro comportamenti più immediati ed autentici. Si ritiene pertanto che le istituzioni scolastiche se adeguatamente attrezzate, possono diventare capaci di decodificare i segnali di disagio che i minori possono evidenziare e svolgere un importante compito di tutela. Gli insegnanti possono contribuire in modo rilevante alla formazione delle competenze emotive e relazionali dei minori, contribuendo a prevenire espressioni di disagio psicologico e sociale. Pertanto si ritiene fondamentale agire su tre livelli:

- **la prevenzione** tesa a promuovere, in sinergia con le altre realtà del territorio, il benessere dei minori e delle loro famiglie (azioni formative con gli insegnanti, percorsi con i minori e le famiglie);
- **la richiesta di intervento** che è il primo passo per aiutare un minore che vive una situazione di rischio ed è quindi un momento importante nel quale condividere il possibile intervento in favore del minore e della sua famiglia. Con tale richiesta si attivano percorsi di approfondimento della condizione di disagio e interventi di sostegno rivolti al minore in situazione di difficoltà;
- **monitoraggio** che costituisce un percorso di aiuto che riguarda l'insieme coordinato delle azioni finalizzate a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Gli operatori della scuola svolgono quindi un ruolo particolarmente importante ed insostituibile nell'intervento di prevenzione della tutela dei minori.

6.5 La rete dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari e penali

La tutela dei minori si sostanzia in processi e interventi complessi che vedono coinvolti soggetti differenti e che rivestono un ruolo specifico con relativi livelli di responsabilità nelle diverse fasi, finalizzati non solo all'erogazione di prestazioni e servizi, ma anche alla promozione dello sviluppo della persona verso il raggiungimento dell'autonomia possibile e del benessere, sia come singolo, sia nelle aggregazioni sociali di cui fa parte, in primo luogo la famiglia.

In particolare, Enti locali, Strutture sanitarie e sociosanitarie secondo il nuovo assetto definito dalla l.r. n. 23/15, preposti alla tutela del minore, nonché i Servizi della giustizia minorile, cooperano, nel rispetto della titolarità delle funzioni loro attribuite dalla normativa e delle conseguenti responsabilità e capacità di spesa, con l'obiettivo di garantire ai minori, qualunque sia il territorio di appartenenza, pari opportunità di accesso a interventi e prestazioni.

I progetti di aiuto, condivisi sulla base del principio di corresponsabilità e comprensivi di interventi sociali, sanitari e penali, vengono realizzati sulla base di accordi e protocolli definiti territorialmente. Nell'esercizio della funzione di tutela del minore è di fondamentale importanza, per poter costruire progetti adeguati e condivisi, individuare correttamente ruoli e competenze del Comune e delle Strutture sanitarie e sociosanitarie. Deve essere da guida il principio che l'intervento è finalizzato al sostegno ai genitori, e non deve creare una dipendenza assistenziale o una stigmatizzazione, situazioni entrambe che potrebbero inibire un cambiamento positivo del nucleo familiare.

Lo stesso legislatore nazionale, nel riconoscere la complessità degli interventi, ha indicato nella "tipologia delle prestazioni" la dimensione specifica dell'attribuzione di competenze al sistema degli interventi sociali o sanitari (DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di

prestazioni sociosanitarie"). Il criterio di riferimento per la declinazione dei rispettivi ruoli e competenze nel procedere alla attribuzione di funzioni e compiti deve essere costituito dalla prevalenza della funzione sociale o sanitaria esercitata secondo le indicazioni normative in materia.

L'integrazione delle competenze penali con le competenze sociali e sanitarie è altresì valorizzata e sostenuta dalla normativa penale minorile (D.P.R. 448/88 e D.L.vo 272/89), nonché dalle "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" in materia sanitaria, del novembre 2009, approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, dalle "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" (Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il volontariato del 2008) e, a livello regionale, dalla L.r. n. 8/05 e dalla Circolare regionale 22 novembre 2007, n. 37 **"Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali"**.

Anche il particolare tema dell'inquadramento dell'attività dello psicologo, negli interventi in risposta ai bisogni delle famiglie in difficoltà con minori, va ricondotto al complesso delle attività esercitate. Gli interventi realizzati da questo profilo professionale (ma non solo da questo) possono richiedere competenze tecniche e professionali che non rientrano nelle prestazioni a rilevanza sanitaria. Per esempio, nel quadro delle richieste di "indagine/valutazione psicosociale" può essere esaminata la necessità (prevalenza) di un intervento riconducibile alla psicologia di comunità o alle metodiche del "lavoro sociale".

La complessità degli interventi rivolti alla famiglia e ai minori nell'area del pregiudizio, richiede la costruzione di una cornice unitaria degli interventi stessi che però distingua correttamente ruoli e responsabilità dei diversi soggetti istituzionali che intervengono nella prevenzione, cura e tutela della salute del minore e della sua famiglia.

Il principio della tutela è il fulcro attorno al quale si collocano anche gli altri principi quali la minima offensività del processo, la residualità della pena, la funzione educativa di ogni azione processuale.

Competenza degli Enti locali - Comuni/Ambiti

Il titolare dell'esercizio delle funzioni di tutela dei minori è rappresentato dall'Ente locale, nelle sue diverse organizzazioni. Attraverso i propri servizi/enti ed équipe multidisciplinari, provvede alla "presa in carico" del minore e della sua famiglia. (art. 3 lett. 2 del DPCM 14 febbraio 2001) per mezzo di interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari.

L'Ente locale metterà in campo tutte le attività del sistema sociale con l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione, condizionanti il suo stato di salute. Tali interventi, finalizzati al supporto sociale, economico ed educativo, domiciliare e territoriale, compresa l'indagine sociale sulla famiglia (DPCM 14.02.2001) si collocano nell'ambito degli interventi di servizio sociale professionale, di psicologia sociale e di comunità.

Con riferimento all'**indagine sociale**, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui suoi contenuti che comprendono la valutazione del bisogno e delle dinamiche familiari, della competenza genitoriale e del potenziale di cambiamento. Nell'indagine sociale l'apporto dello psicologo è finalizzato alla valutazione del disagio psicosociale familiare, sottostante la rilevata situazione di pericolo, accertato o potenziale, per il minore e non all'inquadramento diagnostico psicopatologico che si caratterizza con l'intervento di ordine clinico.

L'Ente locale, inoltre:

- dispone il progetto (obiettivi, tempi e metodologie) di tutela del minore, sia nel caso di azioni consensuali con la famiglia sia su mandato dell'Autorità Giudiziaria, e ne assume la responsabilità;
- attiva tutti quegli interventi, educativi, psicologici, sociali, necessari o disposti, prevedendo anche

eventuali forme di compartecipazione ai costi, da parte delle famiglie, sulla base dei criteri indicati nei propri regolamenti o da disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'esecuzione del provvedimento giudiziario non può essere subordinata all'eventuale richiesta di compartecipazione;

- è responsabile della vigilanza, del monitoraggio e della verifica del ripristino di adeguate relazioni genitoriali, anche dopo il superamento della "fase critica";

- promuove e attiva protocolli interni ed esterni (cfr. Linee guida per l'affido familiare, d.g.r. 24 maggio 2011 n. 1772).

Competenza delle Strutture sociosanitarie e sanitarie

I soggetti titolari delle funzioni sociosanitarie e sanitarie, nell'ambito della tutela e della cura del minore, sono tenuti ad attivare gli interventi che loro competono nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 14 febbraio 2001 e da quanto previsto dalla normativa in tema di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonché dalla delibera di programmazione annuale del servizio sociosanitario. Nell'ottica della promozione dello sviluppo e della salute del minorenne, del supporto alle risorse e alle competenze genitoriali e della individuazione, monitoraggio e intervento nelle situazioni di possibile rischio, alcuni servizi assumono particolare rilevanza:

- i **Pediatr**i di libera scelta, per il ruolo privilegiato di supporto della genitorialità e di valutazione dello sviluppo che svolgono fin dai primi giorni di vita, e la possibilità di individuazione tempestiva e monitoraggio delle eventuali situazioni di rischio o di effettivo pregiudizio;

- i **Consultori familiari**, per gli interventi specifici di valutazione, sostegno e trattamenti psicologici dei processi evolutivi e delle relazioni genitoriali e familiari finalizzati alla promozione del benessere psicologico, affettivo e relazionale e alla cura delle condizioni disfunzionali di crescita e relazionali;

- il **Pronto soccorso**, le Strutture pediatriche ospedaliere e tutte le strutture specialistiche per la possibilità di individuazione di situazioni di possibile pregiudizio e per la conseguente attivazione tempestiva di una adeguata rete di approfondimento e presa in carico;

- i **Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza**, per gli interventi specifici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, incluso il supporto mirato alle risorse e competenze dei genitori degli utenti e per la gestione specialistica di utenti con disturbi del neuro sviluppo o di salute mentale in situazione di rischio o pregiudizio;

- le **Unità operative di psichiatria**, per la consulenza, l'assunzione in cura e la presa in carico di genitori con disturbi psichiatrici, ma anche per l'attivazione di iniziative di supporto del ruolo genitoriale in pazienti gravi, nella direzione della prevenzione del rischio psicopatologico e della promozione della salute mentale dei figli;

- i **Servizi per le dipendenze**, per gli interventi per i genitori con dipendenza patologica, per il supporto precoce al ruolo genitoriale dei pazienti seguiti e per gli interventi necessari per i ragazzi con abuso o dipendenza patologica;

- il **Servizio per gli interventi di psicodiagnosi, sostegno psicologico e psicoterapia per minori con provvedimento penale e alle loro famiglie** volti a favorire il superamento dei problemi di comportamento trasgressivo e antisociale, delle difficoltà di adesione alle regole sociali e di sviluppo del proprio percorso evolutivo sia individuale che nelle relazioni sociali e familiari.

Qualora, a seguito delle risultanze dell'indagine sociale, si riscontrasse l'esigenza motivata di un approfondimento clinico-diagnostico con indicazione trattamentale e/o di un intervento specialistico sanitario, l'Ente locale (o il soggetto gestore del servizio tutela minori in forma associata) procederà, nel caso non siano stati attivati protocolli o convenzioni che prevedono l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie in équipe uniche, alla richiesta di prestazione sanitaria ai servizi ospedalieri o sociosanitari accreditati (es. consultori familiari, servizi per le dipendenze patologiche, Unità Operative di NPIA, Unità Operative di Psichiatria, ecc.). A questo proposito, si sottolinea

l'importanza della segnalazione o richiesta di prestazione in ragione del fatto che qualunque struttura del servizio sociosanitario o sanitario regionale può erogare prestazioni solo su richiesta della persona interessata o su segnalazione di autorità competente in materia di tutela.

Nei casi di minori in situazioni di pregiudizio, le competenze delle Strutture sanitarie e sociosanitarie così come definite dalla l.r. n. 23 comprendono gli interventi sociosanitari sia con particolare riguardo alla valutazione diagnostica e prognostica nei casi di rischio e psicopatologia conclamata, sia l'eventuale trattamento psicoterapeutico del minore o della famiglia nell'ambito degli specifici ruoli e competenze (consultori familiari, servizi per le dipendenze patologiche, Unità operative di NPIA, Unità operative di Psichiatria ecc.). Le Strutture sociosanitarie e sanitarie devono, in presenza di richiesta dell'Ente locale o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, garantire l'applicazione di criteri di priorità che considerino le specifiche situazioni cliniche e consentano di giungere nei tempi più rapidi possibili sia alla valutazione prognostica e diagnostica, sia all'eventuale trattamento psicologico. (cfr. Linee guida per l'affido familiare, d.g.r., 24 maggio 2011 n. 1772).

Per quanto riguarda le indicazioni in materia sanitaria e sociosanitaria in ambito penale, considerate le modifiche normative apportate dal DPCM 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" e, in particolare, le "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del 2009", si rimanda alle disposizioni regionali (d.g.r. 1 ottobre 2008 n. 8120 - "Indicazioni relative all'attività sanitaria rivolte a soggetti sottoposti a procedimento penale presso i Tribunali per i minorenni di Milano e Brescia" dell'aprile 2011. - "Indirizzi relativi all'inserimento in comunità terapeutica di minori o giovani adulti con procedimento penale" dell'aprile 2009) ed ai Protocolli d'intesa/Accordi operativi sottoscritti dal Centro per la Giustizia minorile con le Aziende ospedaliere "S. Carlo Borromeo" di Milano e l'Azienda "Spedali Civili" di Brescia e con l'Azienda sanitaria locale di Milano, nonché alla collaborazione con l'Azienda sanitaria locale della provincia di Brescia.

Competenze dei servizi della Giustizia Minorile

Le disposizioni di attuazione del codice disciplinante il processo penale minorile (D.L.vo 272/89) prevedono la presenza di un sistema integrato di servizi minorili specializzati e coordinati a livello regionale attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (C.G.M.).

Dal C.G.M per la Lombardia dipendono i seguenti servizi:

- il **Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.)** di Milano;
- l'**Istituto Penale per Minorenni (I.P.M.)** "C. Beccaria" di Milano;
- gli **Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (U.S.S.M.)** di Milano (con competenza territoriale sulle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, Lecco, Lodi, Como, Pavia, Sondrio) e di Brescia (con competenza territoriale sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova), per i rispettivi Distretti di Corte di Appello.

Il Centro Giustizia Minorile collabora, altresì, con la Comunità "Azimut" di Brescia che accoglie dal 15 settembre 2014 utenza solo maschile sottoposta ad arresto/fermo nel Distretto di Brescia.

Questo articolato sistema di servizi opera sia in area penale interna (I.P.M.e C.P.A.), sia in area penale esterna (U.S.S.M.).

I principi cardine che guidano i servizi nel proprio mandato istituzionale fanno riferimento alla normativa internazionale e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori e, in particolare, alle finalità del processo penale minorile per:

- fornire elementi di conoscenza all'Autorità Giudiziaria minorile sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore;
- elaborare ipotesi progettuali individualizzate, orientate a sostenere l'acquisizione di responsabilità,

- che favoriscano la costruzione dell'identità dell'adolescente ed il suo inserimento sociale;
- dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sostenendo attivamente il minore e la sua famiglia in ogni fase del procedimento penale;
 - promuovere attive connessioni con il sistema dei servizi territoriali, quale presupposto per la costruzione di "spazi operativi", condivisi da soggetti pubblici e privati, che siano orientati alla valorizzazione dei saperi e delle competenze di ciascuna organizzazione per dare risposte adeguate ai problemi degli adolescenti autori di reato o a rischio di devianza.

La presenza dei servizi minorili della Giustizia e della rete locale di servizi sociali nel corso del procedimento penale a fianco del minore è uno dei cardini del diritto minorile. Essi, attraverso l'acquisizione di elementi conoscitivi e l'eventuale proposta di un progetto d'impegno costruito con il minore, contribuiscono alla formazione della decisione del giudice e la eseguono.

In questo quadro di riferimento i servizi della giustizia minorile e della rete locale di servizi sociali sono chiamati ad una molteplicità di azioni che muovono dalla lettura delle problematiche dei giovani che commettono reati per promuovere sul territorio interventi e risorse adeguati, volti al superamento dei bisogni rilevati.

È quindi fondamentale comprendere la natura del disagio minorile per la costruzione di un sistema integrato di interventi e grande è la responsabilità dei servizi nel rappresentare - nelle sedi istituzionali competenti - le conoscenze maturate per progettare anche interventi a carattere preventivo.

A tal proposito, si richiama la circolare regionale n. 37/07 in materia di presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale, con particolare riferimento al punto *A) Titolarità della presa in carico e funzioni dei Servizi ed al punto B) Le competenze istituzionali (per le parti relative all'opportunità, da parte dei Comuni, di svolgere in forma associata le funzioni inerenti alla presa in carico dei minori autori di reato ed a quanto indicato in merito Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2016 - 176 - Bollettino Ufficiale 28 all'assunzione degli oneri derivanti all'attuazione dei provvedimenti che dispongono il collocamento in comunità).*

Si evidenzia, altresì, come rilevato nella predetta circolare, l'opportunità che il Centro per la Giustizia Minorile ed i servizi territoriali individuino "il modello operativo che, con il concorso delle specifiche competenze sociali e sanitarie, assicuri la presa in carico integrata del minore, con attenzione a:

- garantire la continuità degli interventi;
- definire buone prassi operative per la presa in carico complessiva dei minori sottoposti a procedimento penale;
- attivare accordi interistituzionali che migliorino le modalità comunicative e definiscano il rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

L'integrazione fra servizi della giustizia minorile e della rete locale dei servizi non si realizza unicamente in relazione al singolo minore, ma anche nella partecipazione ai contesti preposti alla determinazione di una politica sociale integrata a livello locale. Si tratta, da un lato, di definire modalità operative di collaborazione - stante le diverse caratteristiche organizzative dei Servizi territoriali - e, dall'altro, di contribuire a orientare le politiche sociali e sociosanitarie nella programmazione di interventi e risorse volte al superamento dei bisogni rilevati nel corso del trattamento dell'utenza minorile penale.

Sarebbe auspicabile, pertanto, che le reti locali dei servizi dedichino particolare attenzione alla programmazione ed all'attuazione di iniziative volte a:

- favorire la definizione di protocolli d'intesa ed accordi operativi a livello territoriale;
- approfondire, in ogni ambito territoriale, la conoscenza del fenomeno della devianza minorile e comunque monitorare il numero dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile dispone l'indagine psico-sociale ex art.9 D.P.R. n.448/88;

- sostenere il minore deviante nel proprio contesto di vita anche attraverso interventi psico-socio-educativi individualizzati ed integrati, al fine di favorire una continuità della presa in carico del minore sottoposto a procedimento penale da parte dei servizi territoriali;
- assicurare l'accesso a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, sia come dimensione soggettiva necessaria alla convivenza civile, sia promuovendo la costruzione di reti del mondo profit e no profit;
- potenziare la rete di occasioni di "incontro educativo" sul territorio (centri diurni e di aggregazione giovanile, luoghi informali) per favorire la costruzione di percorsi e progetti educativi capaci di innescare un reale processo di cambiamento nel contesto di vita dei ragazzi;
- affinare strategie d'intervento con i minori stranieri accompagnati e non;
- supportare le funzioni genitoriali fornendo alla coppia genitoriale strumenti per far fronte a fasi di cambiamento e superare momenti di crisi emersi in occasione della commissione del reato, da parte del figlio. Lo sforzo operativo congiunto potrà essere quello di integrare l'intervento di aiuto e di sostegno - sociale e psicologico - ai genitori che desiderano confrontarsi sulle difficoltà relazionali, sui contenuti e sui valori educativi da coltivare e da potenziare nei confronti dei figli adolescenti che stanno vivendo la loro delicata fase di transizione verso il mondo adulto;
- favorire e sostenere l'impegno dei minori in attività di utilità sociale, nella prospettiva di sviluppare, anche attraverso la strutturazione di una rete di risorse a ciò preposte, una dimensione di solidarietà e consentire al ragazzo di risarcire la società per il danno causato con la commissione del reato;
- sostenere la prosecuzione dell'attività svolta dagli uffici di mediazione penale minorile di Milano e Brescia;
- potenziare il dialogo con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e in particolare con la scuola quale luogo privilegiato di formazione sia per gli adolescenti frequentanti sia per coloro i quali ne hanno interrotto la frequenza. La commissione di un reato non deve in alcun modo né interrompere né impedire l'accesso del minore al contesto scolastico, considerata l'alta valenza educativa che esso ha nel processo evolutivo. Inoltre, sviluppare campagne informative di educazione alla legalità e di prevenzione all'abuso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcool sia nelle scuole primarie sia secondarie (in particolare negli istituti professionali);
- favorire la costruzione di progetti di formazione congiunta, per operatori dei servizi della giustizia minorile e per quelli degli Enti locali, finalizzata a costruire progetti condivisi per i minori, individuandone le reciproche responsabilità e competenze, nel rispetto delle differenti competenze istituzionali.

Bibliografia di riferimento

Principi dell'intervento sociali

- Bertotti T. (2012) *Bambini e Famiglie in difficoltà, teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*, Roma Carocci Faber
- Borgna E. (2014) *La fragilità che è in noi*, Milano Giulio Einaudi
- Crittenden P.M. (1994) *Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio*, Milano Franco Angeli
- Dalla Negra P. e Fava E. (2012), *Alleanza di lavoro tra utenti e operatori*, Milano Franco Angeli;
- Floris F. (2011) *Inserito Per Fare della vulnerabilità una sfida pubblica*, in *Animazione Sociale*, Gruppo Abele Torino dicembre 2011;
- Mazzucchelli F. a cura di, (2011) *Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari*, Milano Franco Angeli;
- Olivetti Manoukian F. (2012) *lavorare per la costruzione di un welfare di territorio*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2012*, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale
- Ranci Ortigosa E., Stea S. *Le politiche per le famiglie in tempo di crisi*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2011*, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale;
- Serbati S., Milani P. (2013), *La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili*, Roma, Carocci;

Esperienze, Manuali e Linee Guida

- Prefettura di Milano e Comune di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Questura di Milano, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, Compartimento polizia Postale, ASL città di Milano, Ministero dell'Istruzione, centro servizi Milano (2004) *Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto all'abuso sessuale di minori e nella tutela dei minori vittime di abuso sessuale*

- Prefettura, Provincia, Comune e Questura di Ferrara *Linee Guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi e gli organi che tutelano l'infanzia*, 2011 Regione Emilia Romagna
- Regione veneto all. A alla Dgr n°779 del 21 maggio 2013 *Linee di Indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio Sanitari e Autorità Giudiziarie -*
- Ufficio del pubblico Tutore dei Minori – Regione veneto *Linee Guida 2008 per i servizi sociali e socio-sanitari la Cura e la Segnalazione, le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti*

nell'infanzia e dell'adolescenza in veneto

- DGR Lombardia 23.12.2004 n.7/20100 pubblicate su BURL 17.01.2005 *"Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza"*
- DGR Lombardia 15.02.2016 n. X/4821 *Approvazione delle "Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia"*